



COMUNE DI PIACENZA

Servizi Sociali

Allegato 1

DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Articolo 1 - Istituzione

1. Il Comune di Piacenza, con atto di nomina del Sindaco, istituisce la figura del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale", di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente disciplina.

Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nomina il Garante scegliendolo fra persone che hanno fatto pervenire la propria candidatura a seguito di Avviso pubblico, residenti nella provincia di Piacenza con competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, delle tematiche sociali, dell'istruzione, della formazione e del lavoro e con particolare sensibilità per le tematiche relative alle persone temporaneamente private della libertà a seguito di provvedimenti giudiziari.

2. Il Garante resta in carica per la durata del mandato del Sindaco e comunque prosegue l'attività sino alla conclusione della procedura di cui al comma 1 del presente articolo e all'insediamento del nuovo Garante.

3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

4. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi connessi alle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante:

- visita periodicamente la Casa circondariale di Piacenza per fare colloqui con i detenuti e prendere visione della situazione strutturale e di funzionamento dell'Istituto al fine di collaborare con i Servizi Sociali comunali nel rappresentare all'esterno le esigenze dell'Istituto e sostenere iniziative tese al miglioramento delle condizioni di detenzione;
- esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni di diritti, di qualsiasi genere, alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie;
- riceve dalle persone detenute e da chiunque ne venga a conoscenza segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e/o su presunte violazioni dei diritti dei detenuti;
- riceve, nei suoi uffici esterni, i parenti delle persone detenute, i conviventi e le persone ammesse alle misure alternative anche sulla base di richieste dagli stessi formulate;
- promuove una cultura della umanizzazione della pena (anche mediante iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani fondamentali);
- opera d'intesa con le altre istituzioni pubbliche e del privato sociale per la fruizione di tutti i diritti da parte delle persone detenute e limitate nella libertà personale;
- definisce iniziative volte a facilitare ai soggetti in carcere o limitati nella libertà personale la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'affettività, alla libertà religiosa, alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ottica del principio del reinserimento sociale;
- si raccorda con le Amministrazioni Pubbliche coinvolte affinché garantiscano le prestazioni di servizio di cui sono responsabili nel campo del diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce, con frequenza almeno annuale, sulle attività svolte al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari avendo facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative ed interventi per quanto di competenza di ogni organo sopra citato.

Articolo 5 - Strutture e personale

1. Il Comune di Piacenza mette a disposizione del Garante, per lo svolgimento delle proprie funzioni, un ufficio presso la sede di Piazza Cavalli nr 2 e il supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia.

Articolo 6 - Rimborso spese

1. L'incarico è gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate.

